

	CONVENZIONE COMUNALE,	
	INTEGRATIVA DI CONVENZIONE REGIONALE, PER LE	
	ATTIVITÀ DI ANTINCENDIO BOSCHIVO NEL TERRITORIO DEL	
	COMUNE DI LIVORNO, ANNUALITÀ 2024.	
	L'anno duemilaventiquattro (2024), nel giorno risultante dalla apposizione della sottoscrizione digitale, con la presente scrittura privata, in modalità elettronica, da valere ad ogni effetto di legge,	
	FRA	
	Il Comune di Livorno (nel seguito Comune) – C.F. 00104330493 – con sede legale in Livorno, Piazza del Municipio, n. 1, legalmente rappresentato da <i>omissis</i> , nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , e domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene, ai sensi dell'articolo 107, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 49 dello Statuto, nella sua qualità di Dirigente del Settore Protezione Civile e Demanio, come da incarico conferito con ordinanza sindacale n. 278 del 30/09/2021 e successivi provvedimenti confermativi, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con Determinazione n. xxxx del xx/xx/xxxx.	
	E	
	S.V.S. SOCIETÀ VOLONTARIA DI SOCCORSO – PUBBLICA ASSISTENZA, aderente al movimento A.N.P.A.S., (nel seguito Associazione A.I.B.) - C.F. 80004600492 - con sede legale in Livorno, Via S. Giovanni n. 30, iscritta nell'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile della Toscana al n. 173/02, con Decreto Dirigenziale n. 2127/2008 (rilevato	
	1	

dall'elenco Cesvot della Regione Toscana), ai sensi della L.R.T. n. 67/2003, rappresentata dal Presidente Sig.ra *omissis*, nata a *omissis* il *omissis*, domiciliata per la carica ove sopra.

E

VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI "S. MARIA DEL SUFFRAGIO" DI MONTENERO (nel seguito Associazione A.I.B.) - C.F. 80007730494 -, con sede legale in Livorno, Via di Montenero 201, iscritta nell'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile della Toscana al n. 298/01, con Decreto Dirigenziale n. 2687/2008 (rilevato dall'elenco Cesvot della Regione Toscana), ai sensi della L.R.T. n. 67/2003, rappresentata dal Governatore dell'Associazione, Sig.ra *omissis*, nata a *omissis* il *omissis*, domiciliata per la carica ove sopra.

VISTI E RICHIAMATI

- l'articolo n. 118, della Costituzione della Repubblica italiana;
- il Decreto Legislativo n. 1 del 02/01/2018 e s.m.i., "*Codice della Protezione Civile*", in particolare gli artt. 3, comma 3, 4, commi 1 e 2, 11, 12, comma 2, 13, comma 1, e 16;
- il Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 e s.m.i., "*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*", in particolare gli artt. 55 e 56;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021, con cui sono state adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, di cui agli articoli 55 – 57 del sopra richiamato Decreto Legislativo n. 117/2017;
- la Legge Regionale Toscana n. 65 del 22/07/2020, "*Norme di sostegno e*

promozione degli enti del Terzo settore toscano” e s.m.i. e richiamati, in particolare, gli artt. 3, 11, 13 e 15;

- il Decreto Legislativo n. 267, del 18 agosto 2000 e s.m.i., “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” ed in particolare l’art. 3, comma 5, ultimo disposto;

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” ed in particolare gli articoli 1, comma 1 *bis*, 11 e 12;

- il Codice Civile, in specie le disposizioni in materia di obbligazioni e contratti (artt. 1173 e ss.);

- la Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020 e s.m.i., “*Sistema regionale della Protezione civile e disciplina delle relative attività*”, con particolare riferimento all’art. 10;

- la Legge quadro in materia di incendi boschivi (Legge n. 353/2000 e s.m.i.) e le relative Linee guida (D.P.C.M. 20 dicembre 2001) che forniscono alle Regioni gli indirizzi per predisporre gli atti di tutela del patrimonio boschivo dagli incendi, rimandando l’emanazione di norme applicative a leggi specifiche delle amministrazioni competenti;

- la Legge della Regione Toscana n. 39 del 21/03/2000 e s.m.i., “*Legge forestale della Toscana*” ed il relativo Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003), ed in particolare l’art. 70, comma 3, l’art. 70 *ter*, l’art. 71, comma 2, gli artt. 74 e 74 *bis*;

- il Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed altri soggetti del terzo settore, approvato dal Comune di Livorno con Delibera di C.C. n. 161 del 06/07/2017;

PREMESSO

- che il vigente Piano Operativo Antincendi Boschivi della Regione Toscana (di seguito denominato “Piano Operativo Regionale A.I.B.”) è stato approvato, ai sensi dell’art. 74 della L.R. Toscana n. 39/2000, con Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 187 del 27/02/2023;

- che, l’art. 61, comma 1, del D.P.G.R. Toscana n. 48/R/2003 definisce il periodo a rischio incendio, compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto di ogni anno, salvo modifiche a mezzo atto del dirigente della competente struttura regionale (così come previste all’art. 61, comma 2, del D.P.G.R. Toscana n. 48/R/2003);

- che, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 74, comma 1, lettera b *bis*) e 74 *bis* della L.R. Toscana n. 39/2000, con Delibera di Giunta Regionale n. 1440 del 25/11/2019, è stato approvato il Piano specifico di prevenzione A.I.B., per il comprensorio territoriale “Area Colline Livornesi”, ricadente nell’ambito territoriale dei Comuni di Livorno e Rosignano Marittimo;

- che, con Delibera di Giunta Comunale n. 350 del 21/07/2020, è stato adottato, dall’Amministrazione Comunale di Livorno, il Protocollo d’intesa per l’attuazione del Piano specifico di prevenzione A.I.B. per il comprensorio territoriale “Area Colline Livornesi”;

- che, annualmente, ai sensi di quanto previsto all’art. 70 della L.R. Toscana n. 39/2000, viene approvato il Programma Operativo Territoriale A.I.B. per la provincia di Livorno, all’interno del quale viene descritta l’organizzazione A.I.B. in ambito locale anche in relazione al territorio comunale di Livorno;

- che, ai sensi di quanto disposto all’art. 71, comma 2, della L.R. Toscana n. 39/2000, “*la lotta attiva agli incendi boschivi è svolta in ambito regionale*

dagli enti di cui all'articolo 70 quater, comma 2, e in base a specifici accordi e convenzioni, da squadre di associazioni del volontariato”;

- che, secondo quanto previsto dal vigente Piano Operativo Antincendi Boschivi della Regione Toscana, il volontariato antincendi boschivi è una componente dell'Organizzazione A.I.B. ed è rappresentato dal Coordinamento Volontariato Toscano (di seguito C.V.T.), dalla Croce Rossa Italiana (di seguito C.R.I.) e dai nuclei comunali di volontariato A.I.B.;

- che il Piano A.I.B. definisce le modalità d'impiego delle squadre del volontariato;

- che A.N.C.I., C.V.T. e C.R.I. hanno stipulato in data 11/09/2016, un Protocollo d'Intesa per la sottoscrizione di convenzioni antincendi boschivi, al quale si fa riferimento;

- che, sempre secondo quanto previsto dal vigente Piano Operativo Antincendi Boschivi della Regione Toscana, il rapporto con il volontariato è regolato da una convenzione regionale, di norma stipulata annualmente, tra Regione Toscana e C.V.T. e può essere integrata dalle convenzioni comunali di cui all'art. 70 *ter*, comma 1, lettera a), della L.R. Toscana n. 39/2000;

- che il Comune di Livorno, in ottemperanza al proprio Statuto, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e favorisce l'attività delle libere forme associative e di volontariato nel rispetto reciproco di autonomia;

- che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 128 del 30/06/2021, è stato approvato il vigente Piano di protezione civile comunale, successivamente aggiornato con Delibere di Giunta Comunale n. 846 del 30/12/2022 e n. 909 del 22/12/2023;

- che, per il territorio del Comune di Livorno, tra le associazioni aderenti al C.V.T. inserite nella Convenzione Regionale, vi sono esclusivamente la Società Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza, aderente al movimento A.N.P.A.S, e la Venerabile Confraternita di Misericordia di Santa Maria del Suffragio di Montenero, con le proprie sezioni e territori di competenza;

- che, ai sensi della L.R. Toscana n. 39/2000, il Comune, sulla base delle indicazioni contenute nel vigente Piano Operativo Regionale A.I.B., per provvedere alla prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi nel proprio territorio, intende concorrere alle attività di prevenzione e lotta attiva in ambito A.I.B. regionale, anche attraverso convenzioni con le associazioni di volontariato, di cui all'art. 70 *ter*, comma 1, lettera a), della medesima L.R. Toscana n. 39/2000;

- che, in attuazione di quanto previsto dalla sopra richiamata normativa, anche in considerazione delle particolari caratteristiche del territorio comunale di Livorno, rientrante nel Piano specifico di prevenzione A.I.B. più sopra richiamato, nonché nel rispetto del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni di protezione civile, sancito all'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 1 del 02/01/2018, "*Codice della Protezione Civile*" e s.m.i., al fine di prevenire gravi pericoli per l'incolumità pubblica derivanti dal rischio incendi boschivi (ricompreso tra i rischi di protezione civile, così come indicato all'art. 16 del sopra menzionato D. Lgs. n. 1/2018) e sulla base delle indicazioni contenute nel vigente Piano di protezione civile comunale, l'Amministrazione Comunale stipula annualmente, con le associazioni di volontariato di protezione civile operanti nell'ambito della convenzione regionale A.I.B. competenti per il territorio comunale di Livorno, una

convenzione, integrativa della convenzione regionale, (di seguito convenzione comunale A.I.B.) per le attività di prevenzione e lotta attiva antincendi boschivi nel territorio del Comune di Livorno, e, nello specifico, per l'attuazione:

- delle operazioni di pattugliamento;
- della reperibilità per l'avvistamento, l'assistenza allo spegnimento e la eventuale bonifica delle aree colpite da incendio;

- che, per il periodo di validità della suddetta Convenzione, il Comune corrisponderà alle Associazioni A.I.B., per la suddetta attività di prevenzione e lotta attiva antincendi boschivi effettuata dalle loro Sezioni, un rimborso spese ad integrazione della Convenzione regionale antincendio boschivo, al fine di mantenere un'efficiente organizzazione A.I.B. sul proprio territorio;

- che la convenzione comunale A.I.B., in analogia alla convenzione regionale, avrà la durata di 12 mesi e, comunque, si concluderà il 31/12/2024;

- che al Settore Protezione Civile e Demanio sono assegnati beni mobili e immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali di antincendio boschivo riconosciute ai comuni dalla normativa nazionale e regionale di riferimento più sopra richiamata, nonché in attuazione delle previsioni contenute nel vigente Piano di Protezione Civile Comunale;

- che lo schema della presente Convenzione, per le attività di seguito descritte, è stato approvato con determinazione n. xxxx del xx/xx/xxxx;

- che quanto sopra premesso costituisce parte integrante della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il presente atto disciplina le modalità con cui il Comune, in ossequio al principio della sussidiarietà orizzontale ed in applicazione dell'art. 56 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, avvalendosi dell'attività delle Associazioni A.I.B., affida alle stesse la gestione, in favore di terzi, di attività per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi. La presente Convenzione, quindi, integra la Convenzione regionale antincendio boschivo attraverso l'attuazione delle operazioni di pattugliamento e della reperibilità per l'avvistamento, l'assistenza allo spegnimento e la eventuale bonifica.

ART. 2 – ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

Le Associazioni A.I.B. sono tenute ad individuare e rendere noti al Comune una sede, un Responsabile Operativo, un indirizzo di posta elettronica, un numero telefonico di riferimento, un numero telefonico di reperibilità, specifico della Sezione, che dovrà essere attivo in relazione alle disponibilità fissate con la presente Convenzione.

Le Associazioni A.I.B. utilizzeranno, per l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le apparecchiature radio fornite dalla Regione Toscana ed i sistemi di comunicazione di loro proprietà.

Le Associazioni A.I.B., per lo svolgimento delle attività A.I.B., mettono a disposizione i mezzi e le attrezzature di loro proprietà, intestati all'Associazione o in comodato d'uso alla stessa (fermi restando i principi di rendicontazione delle sole spese sostenute dall'Associazione).

ART. 3 – RESPONSABILITÀ

Il soggetto opportunamente individuato nell'ambito dell'organizzazione delle Associazioni A.I.B. è "datore di lavoro" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. Le Associazioni A.I.B. sollevano il Comune da qualsiasi

responsabilità civile e penale, garantendo che i volontari delle rispettive Sezioni, impiegati nelle fasi operative di prevenzione e/o lotta attiva agli incendi boschivi, saranno individuati secondo i seguenti requisiti:

- maggiore età;

- abilitazione alla guida (patente di guida necessaria al tipo di mezzo condotto);

- idoneità fisica allo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione;

- partecipazione a specifici corsi di addestramento e aggiornamento sull'attività antincendi boschivi;

- dotazione di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), di mezzi ed attrezzature conformi alle normative in vigore;

- polizza assicurativa per l'attività antincendi boschivi, sia a copertura di danni e/o lesioni personali al singolo volontario, sia di responsabilità civile per danni a terzi conseguenti all'espletamento delle attività previste in convenzione.

In caso di infortuni al personale o danni a terzi durante l'espletamento delle attività previste in convenzione, le Associazioni A.I.B. rispondono direttamente, manlevando il Comune da qualsiasi responsabilità.

Si dà atto tra le parti che, per effetto della presente Convenzione, non si costituisce alcun rapporto di lavoro tra i soci delle Associazioni A.I.B. ed il Comune, neanche di tipo precario né a tempo determinato.

Nello svolgimento delle attività di antincendio boschivo le Associazioni A.I.B. garantiscono che il proprio personale opererà secondo quanto stabilito dal Piano Regionale A.I.B., dal Programma Operativo Territoriale Annuale

Provinciale e dal Piano A.I.B. locale del Comune di Livorno, per i rispettivi periodi di validità.

ART. 4 – DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Per le attività A.I.B., le Associazioni A.I.B. garantiscono e si impegnano ad assicurare il supporto e la collaborazione per quanto segue:

1) pattugliamento e postazione fissa svolti da una squadra composta da almeno due volontari antincendio e mezzo allestito con modulo A.I.B. (400 litri o superiore) da effettuarsi nel periodo ordinario di operatività della convenzione, così come definito all'art. 6, nei giorni festivi e prefestivi, compresi i giorni 14 e 15 agosto qualora richiesto dall'Ufficio Protezione Civile comunale, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, di norma da svolgersi con cadenza quindicinale e secondo il calendario concordato con l'Ufficio Protezione Civile stesso. In tale periodo, anche nei giorni di particolare criticità previsionale, o in atto, su scala locale, l'Ufficio Protezione Civile comunale potrà richiedere attività di pattugliamento ulteriori rispetto al calendario sopra richiamato. Le attività di cui al presente punto riguarderanno le seguenti aree del territorio comunale:

- pattugliamento: Maroccone, Calafuria, Romito, Sonnino, Quercianella, Castellaccio, Montenero Alto, Montenero Basso, Collinaia, Popogna, Traversa, Valle Benedetta, La Leccia, Stillo, Monterotondo;
- postazioni fisse: Castellaccio, Valle Benedetta, Montenero Alto, Popogna.

Le Associazioni A.I.B. dovranno comunicare alla Centrale Operativa Provinciale (COP) l'orario di inizio e di fine delle attività di pattugliamento.

Il dettaglio delle attività è specificato nel Piano A.I.B. locale del Comune di

Livorno, contenuto nel Programma Operativo Territoriale A.I.B. per la provincia di Livorno, che viene annualmente adottato dalla Regione Toscana e al quale si fa riferimento;

2) reperibilità garantita di una squadra composta da almeno due volontari antincendio e mezzo, eventualmente, allestito con modulo A.I.B. (400 litri o superiore) per l'avvistamento, l'assistenza allo spegnimento e la eventuale bonifica da effettuarsi nel periodo ordinario di operatività della convenzione, così come definito all'art. 6, con cadenza giornaliera, dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo.

Il dettaglio delle attività è specificato nel Piano A.I.B. locale del Comune di Livorno, contenuto nel Programma Operativo Territoriale A.I.B. per la provincia di Livorno, che viene annualmente adottato dalla Regione Toscana, al quale si fa riferimento;

3) organizzazione di iniziative informative, formative e di esercitazioni sulla base di quanto previsto nel Protocollo di Intesa per l'attuazione del Piano specifico di prevenzione A.I.B. per il comprensorio territoriale Area Colline Livornesi;

4) attività svolte dal Comune su richiesta del Sindaco e/o di soggetti opportunamente delegati;

5) attività dell'Ufficio di Protezione Civile del Comune di Livorno;

6) interventi in supporto al personale del Comune, alla Polizia Municipale o alle altre Forze dell'Ordine;

7) supporto, in caso di necessità, alle comunicazioni radio anche con le proprie frequenze radio e i propri canali radio;

8) ogni altro intervento che si renda necessario in ragione dell'evolversi

dell'evento.

ART. 5 – PERIODO DI VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione, in analogia con la convenzione regionale, ha validità annuale e, comunque, fino al 31 dicembre 2024.

ART. 6 – PERIODO ORDINARIO DI OPERATIVITÀ DELLA CONVENZIONE E POSSIBILI ESTENSIONI

Il periodo ordinario di operatività della convenzione, durante il quale dovranno essere rese le attività ivi previste, è il periodo compreso tra il 15/06 (quindici giugno) e il 30/09 (trenta settembre).

Qualora, con specifico decreto regionale, il periodo di cui all'art. 61, comma 1, del Regolamento forestale della R.T. n. 48/R/2003, venisse esteso, oppure in caso di necessità riscontrate su scala locale, le parti potranno concordare ulteriori periodi di svolgimento delle attività previste in convenzione, definiti “periodi di estensione dell’operatività della convenzione”.

ART. 7 – RISORSE FINANZIARIE

Le attività svolte durante il periodo ordinario di operatività della convenzione sono finanziate con risorse di bilancio disponibili al Cap. 11724 “Trasferimenti per attività di antincendio boschivo”, del PEG 2024-2026, annualità 2024, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.000, per un importo complessivo pari ad € 8.000,00.

Per le eventuali attività svolte nei periodi di estensione dell’operatività della convenzione, sarà riconosciuto un contributo giornaliero per rimborso spese determinato proporzionalmente al budget assegnato a ciascuna associazione per le attività svolte durante il periodo ordinario di operatività della convenzione. In tale ultima ipotesi le Associazioni A.I.B. presenteranno

richiesta di rimborso entro il 31/10/2024 e l'Amministrazione Comunale provvederà all'eventuale atto di impegno della relativa spesa, previa verifica della disponibilità di risorse necessarie al finanziamento delle suddette spese, entro il 30/11/2024;

ART. 8 – RIMBORSO SPESE

Il Comune, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4 in periodo ordinario di operatività della convenzione, si impegna a corrispondere alla singola Associazione A.I.B. un rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività previste in convenzione ed opportunamente documentate e, comunque, entro il limite massimo del budget assegnato ad ogni associazione pari ad un importo di € 4.000,00, concorrente all'importo complessivo stimato della convenzione pari ad € 8.000,00.

Il valore del rimborso massimo da assegnare alla singola Associazione A.I.B., è stato valutato in base alle necessità di organico, mezzi e attrezzature la cui disponibilità è stata riscontrata nella Sezione di Volontariato, come riportato nell'Archivio Regionale dei Programmi Operativi Annuali Provinciali A.I.B..

Detti rimborsi saranno ad integrazione della Convenzione Regionale per la concorrenza alla copertura dei costi sostenuti dall'Associazione per:

- 1) spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione dei Volontari a corsi di formazione specifici in ambito A.I.B.;
- 2) spese per collaborazione alle attività di informazione alla popolazione in ambito A.I.B., a cui aderisce o organizzate dal Comune;
- 3) spese carburante per automezzi: rimborso chilometrico dei mezzi, basato sulle tabelle ACI vigenti, tenuto conto del maggior consumo del carburante

dovuto al trasporto del carico aggiuntivo. Al riguardo, vista anche la particolarità dei percorsi oggetto dell'attività, si ritiene opportuno maggiorare il rimborso chilometrico rispetto a quello risultante dalle tabelle ACI, stabilendo un rimborso spese specifico pari a 0,74 €/chilometro;

4) spese per carburante per attrezzature quali motoseghe, motopompe ecc.;

5) spese per noli di mezzi e attrezzature;

6) rimborso del modulo A.I.B. (portata 400 litri o superiore), quale attrezzatura specifica per lo svolgimento dell'attività di pattugliamento che fa parte dell'automezzo, ripartibile in un massimo in cinque anni. Al riguardo, stimato un valore medio di mercato del modulo A.I.B. pari ad € 4.000,00, sarà riconosciuto un rimborso spese massimo complessivo pari ad € 4.000,00;

7) spese per danni a mezzi ed attrezzature A.I.B. per incidenti (verbalizzati da tutti i soggetti presenti) avvenuti durante lo svolgimento delle attività previste in convenzione. Il rimborso sarà limitato alla disponibilità dell'importo complessivo stimato;

8) costi specifici della sicurezza, per misure aggiuntive in relazione all'alto rischio dell'attività oggetto della convenzione; per la presente voce è stabilito il limite massimo di rimborso spese pari ad € 560,00. Tali costi sono determinati, per ogni volontario, come di seguito riportato:

- costi visita medica, € 50,00;
- assicurazione antinfortunistica e responsabilità civile, € 20,00;
- 1/5 del costo di acquisto dell'equipaggiamento D.P.I. A.I.B., € 200,00;
- costo per attività formativa, € 20,00;

del totale stimato di € 290,00 (stima media annuale dei costi della sicurezza)

viene riconosciuto il rimborso spese, indicativamente del 48%, pari ad € 140,00.

9) spese generali, forfettariamente determinate nella misura del 15% del budget assegnato comprendenti le spese per manodopera indiretta per la manutenzione dei macchinari, manutenzione edile e per le pulizie, ecc; le spese per impiegati e dirigenti addetti alla contabilità, alla gestione del personale, alla gestione finanziaria, ecc; i consumi di energia elettrica, metano, acqua, ecc; le spese per materiali di consumo; le spese per gli affitti di capannoni, edifici, terreni; le quote di ammortamento attrezzi ed apparecchiature elettroniche;

10) oneri per la sicurezza, forfettariamente determinati nella misura del 5% del budget assegnato comprendenti le misure di prevenzione e protezione da infortuni e malattie dei Lavoratori, quali informazione e formazione, DPI, sorveglianza sanitaria, assicurazione infortuni.

Tale metodologia di rendicontazione si applicherà anche per le spese sostenute durante i periodi di estensione dell'operatività della convenzione.

Le Associazioni A.I.B. sono tenute ad aggiornare, al termine di ogni attività, il rendiconto delle spese rimborsabili comunicando all'Ufficio Protezione Civile comunale, a mezzo messaggio di posta elettronica ordinaria all'indirizzo protezionecivile@comune.livorno.it, con sollecitudine, il raggiungimento del 70% dell'entità dell'importo complessivo stimato, assegnato alla singola Associazione A.I.B.

Le Associazioni A.I.B., con la firma del presente Atto, accettano di non riassegnare le somme ricevute, né totalmente né parzialmente, a nessun titolo, ai propri Soci.

Il contributo per rimborso spese di cui trattasi non è cumulabile con altre tipologie di contributi e sovvenzioni, di qualsiasi natura e provenienza, erogati per le medesime spese.

ART. 9 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

La rendicontazione delle spese dovrà essere presentata mediante l'utilizzo di apposita modulistica allegata, quale parte integrante, alla presente convenzione.

Le spese di cui all'art. 8, sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività previste in convenzione, verranno rimborsate dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa e, comunque, nel limite massimo del budget assegnato ad ogni associazione.

A conclusione del periodo di validità della convenzione, le associazioni potranno presentare all'Ufficio Protezione Civile il rendiconto delle spese rimborsabili, secondo quanto previsto al precedente art. 8, mediante l'uso della modulistica allegata alla convenzione, accludendo copia semplice di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Al momento della presentazione della rendicontazione dovrà, inoltre, essere presentata la seguente documentazione (i cui modelli si allegano quale parte non integrante della presente convenzione):

- comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136 del 13/07/2010, e s.m.i.;
- attestazione esenzione ritenuta 4%;
- copia documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante;
- informativa sulla privacy, sottoscritta per accettazione:

L'Ufficio Protezione Civile effettuerà, sulla documentazione presentata, le

necessarie verifiche ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione.

Successivamente, la Ragioneria comunale provvederà alla emissione dei mandati di pagamento, nei tempi dalla stessa stabiliti.

I versamenti delle somme verranno effettuati mediante bonifici bancari sui conti correnti che saranno indicati dall'Associazione.

ART. 10 – CIRCOSTANZE IMPREVISTE E IMPREVEDIBILI

Il Comune, al verificarsi di circostanze impreviste ed imprevedibili, potrà adottare specifici provvedimenti per lo svolgimento di ulteriori attività, previste dalla presente convenzione, che si rendessero necessarie.

ART. 11 – SOSPENSIONI E RECESSO

Qualora il Comune verifichi l'eventuale mancanza, carenza, e/o inadempienza di quanto previsto dalla presente convenzione, provvederà ad attivare la procedura di contestazione, tramite messaggio di posta elettronica ordinaria. Nell'ambito di tale procedura, l'Associazione A.I.B. potrà comunicare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa.

Trascorso tale termine senza ottenere risposta, o qualora le osservazioni formulate dall'Associazione A.I.B. risultino insufficienti o inaccettabili, il

Comune, in ragione della gravità di quanto accertato, potrà:

- segnalare alla Regione Toscana l'inadempienza verificata;
- recedere dalla convenzione.

Nel caso in cui Regione Toscana disponga l'esclusione o il recesso della Sezione/Associazione dalla Convenzione antincendi boschivi regionale, il Comune, una volta venuto a conoscenza di ciò, avvierà l'iter per il recesso dalla presente Convenzione.

ART. 12 – BENI MOBILI E IMMOBILI ASSEGNATI PER LE ATTIVITÀ
DI A.I.B.

Al Settore Protezione Civile e Demanio sono assegnati beni immobili, utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali di antincendio boschivo riconosciute, ai comuni, dalla normativa richiamata in premessa, nonché in attuazione del vigente Piano di Protezione Civile Comunale, anche con il supporto delle associazioni di volontariato A.I.B. convenzionate, le quali, a tal fine, possono utilizzare gli impianti e le attrezzature presenti presso le suddette strutture.

Analogamente, sono assegnati al Settore Protezione Civile e Demanio beni mobili utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali di antincendio boschivo, anche con il supporto delle associazioni di volontariato A.I.B. convenzionate.

ART. 13 – REGISTRAZIONE

Le parti, di comune accordo, dichiarano che la presente Convenzione è registrabile in caso d'uso ed è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. “*Codice del terzo settore*”, in quanto le prestazioni fornite dalle Associazioni A.I.B. rientrano nello scopo sociale delle Associazioni stesse, quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale –“ONLUS”.

ART. 14 – SPESE

Tutte le spese della presente convenzione e sue consequenziali, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico delle Associazioni A.I.B., le quali accettano di sostenerle.

ART. 15 – ELEZIONE DOMICILIO

Ai fini del presente atto le Associazioni A.I.B. eleggono speciale domicilio in Livorno presso la Casa Comunale.

ART. 16 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove il Comune sia attore o convenuto, è competente il Foro di Livorno, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Livorno fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, tel. 0586/820111 (centralino) – PEC: comune.livorno@postacert.toscana.it.

Il Titolare tratta i dati personali – qualificabili come “**qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile**” – mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è l'Avvocato Marco Giuri contattabile all'indirizzo e-mail dpo@comune.livorno.it (Ordinanza del Sindaco n.77 del 13/04/2021).

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico a cui si riferiscono le informazioni.

Gli Incaricati del trattamento sono i dipendenti del comune di Livorno assegnati alle strutture interessate dalla presente Convenzione.

Finalità del trattamento.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che:

i dati forniti sono utilizzati dal Comune esclusivamente ai fini della sottoscrizione della presente Convenzione e ai fini dell'esecuzione della stessa, compresi gli adempimenti contabili che ne conseguono e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.

Il conferimento ha natura obbligatoria, in quanto in attuazione della L.R. n. 39/2000 e del Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivo, approvato con D.G.R. Toscana n. 187/2023.

L'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l'esclusione dalla presente Convenzione.

Modalità del trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

I dati potranno essere comunicati anche a soggetti esterni al Comune di Livorno, esclusivamente per finalità strettamente correlate all'esecuzione e attuazione della presente Convenzione.

Diritti dell'interessato.

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento.

L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati.

L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo, come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

p. Il Comune di Livorno

F.to digitalmente, ai sensi della normativa vigente

p. La Società Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza

F.to digitalmente, ai sensi della normativa vigente

p. La Venerabile Confraternita di Misericordia di Santa Maria del Suffragio di Montenero

F.to digitalmente, ai sensi della normativa vigente

La sottoscritta *omissis*, in qualità di Presidente della Società Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole di cui agli articoli 2 – articolazione organizzativa; 3 – responsabilità; 4 – definizione delle attività; 5 – periodo di validità della convenzione, 6 – periodo di operatività della convenzione; 8 – rimborso spese; 9 – modalità di rendicontazione; 10 – circostanze impreviste e imprevedibili; 11 – sospensioni e recesso; 12 – locali assegnati per le attività di A.I.B.; 14 – spese; 15 – elezione domicilio; 16 – foro competente; 17 – trattamento dati personali;

p. La Società Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza

F.to digitalmente, ai sensi della normativa vigente

La sottoscritta *omissis*, in qualità di Governatore della Venerabile Confraternita di Misericordia di Santa Maria del Suffragio di Montenero dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole di cui agli articoli 2 – articolazione organizzativa; 3 – responsabilità; 4 – definizione delle attività; 5 – periodo di validità della convenzione, 6 – periodo di operatività della convenzione; 8 – rimborso spese; 9 – modalità di rendicontazione; 10 – circostanze impreviste e imprevedibili; 11 – sospensioni e recesso; 12 – locali assegnati per le attività di A.I.B.; 14 – spese; 15 – elezione domicilio; 16 – foro competente; 17 – trattamento dati personali;

p. La Venerabile Confraternita di Misericordia di Santa Maria del Suffragio di Montenero

F.to digitalmente, ai sensi della normativa vigente

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 6ce17459a53a979d8de902496166d25203f0d8fcb51d1b04d6112c2fa7fdb633

Firme digitali presenti nel documento originale

LORENZO LAZZERINI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.4018/2024

Data: 10/05/2024

Oggetto: CONVENZIONE COMUNALE INTEGRATIVA DI CONVENZIONE REGIONALE, PER LE ATTIVITÀ DI ANTINCENDIO BOSCHIVO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LIVORNO, ANNUALITÀ 2024.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b30fec344fcb7d44_p7m&auth=1

ID: b30fec344fcb7d44